

## **LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222 – NUOVO ASSETTO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI**

Sono pervenute da parte di alcuni dipendenti uffici, nonché dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, richieste di chiarimenti per il trasferimento agli "Istituti per il Sostentamento del Clero" o ritrasferimento a taluni Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dei beni appartenenti alle "mense vescovili, benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati" così come elencati nell'art. 28 della legge 222 del 20/5/1985.

In merito si osserva che la legge suddetta prevede diverse ipotesi sinteticamente così riassumibili:

- a) — trasferimenti conseguenti ai decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano (art. 22, comma terzo);
- b) — trasferimenti relativi a beni che per legge passano dagli Enti beneficiari estinti agli Istituti diocesani o interdiocesani eretti ai sensi della legge stessa (art. 28);
- c) — trasferimenti disposti con decreto del Vescovo diocesano dagli Istituti diocesani o interdiocesani a favore dell'Ente diocesi, degli Enti parrocchia o dei Capitoli non soppressi (art. 29, comma quarto);
- d) — trasferimenti "ope legis" dagli Enti "Chiesa parrocchiale" agli Enti parrocchia eretti ai sensi della legge stessa (art. 30).

Inoltre, ai fini della voltura catastale l'art. 31 prevede, in esenzione di ogni tributo ed onere fino al 31/12/89, che i predetti trasferimenti avvengano sulla base dei decreti ministeriali senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, fatte salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Ne consegue che potranno essere prodotte agli Uffici Tecnici Erariali domande di voltura prive dell'indicazione del numero di partita nonché degli indicativi catastali dei beni oggetto di trasferimento, per le quali sarà quindi impossibile tecnicamente dar corso all'immediata esecuzione.

D'altronde è stato fatto presente da parte dell'Istituto Centrale per il sostentamento del Clero (Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) che il disallineamento delle intestazioni con le effettive denominazioni degli Enti ecclesiastici da estinguere, non consentono di elencare le partite catastali su cui operare le modifiche di intestazioni.

È stata altresì rappresentata l'impossibilità temporanea di indicare con precisione l'inventario patrimoniale e quindi i beni da trasferire.

Ciò premesso, nell'intento di rendere attuabile nel tempo la registrazione delle predette domande di volture, così come previsto per legge, ed allo scopo di uniformare, nell'ambito delle norme che regolano la materia catastale, la presentazione nonché la trattazione delle domande stesse, prodotte ai sensi degli artt. 22, 28, 30 e dell'art. 29 della legge in oggetto, si dettano le norme e le procedure alle quali dovranno attenersi sia gli Enti Ecclesiastici sia i dipendenti Uffici.

*A) – Presentazione domande di voltura ai sensi degli artt. 22, 28 e 30:*

Premesso che fino al 31/12/1989, tutte le domande di voltura presentate ai sensi della legge

222/85 sono esenti dall'imposta di bollo e dai tributi catastali, queste potranno essere prodotte per singolo Comune e comunque separatamente per il catasto terreni e catasto urbano.

Tali domande dovranno essere presentate e sottoscritte dal rappresentante dell'Istituto diocesano ovvero dell'Ente Parrocchia interessato; in esse dovranno essere indicati, negli appositi spazi, i seguenti elementi:

- gli estremi della legge che ne prevede l'esenzione dall'imposta di bollo (L. 222/85);
- gli estremi del decreto ministeriale, da cui risulti l'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti;
- nel quadro A la dichiarazione "in sostituzione degli Enti Ecclesiastici estinti" seguita dall'indicazione della ditta da intestare;
- nel quadro B la dizione "intera consistenza".

Alle domande di voltura così compilate dovrà essere allegata soltanto la fotocopia della Gazzetta Ufficiale nella quale è stato pubblicato il decreto del Vescovo diocesano portante l'elenco dei benefici estinti, con esclusione quindi dei certificati catastali di cui all'art. 4 del D.P.R. 650/72.

L'art. 28, laddove fa riferimento ad Enti Ecclesiastici "o comunque denominati" esime poi dall'indicare nelle domande di voltura le informazioni relative alla cronistoria dei passaggi intermedi, di cui al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 650/72.

#### *B) – Trattazione delle domande di voltura:*

In via preliminare si ribadisce che le domande di voltura così presentate ed accettate non potranno essere registrate fino a che non sarà stato possibile individuare gli intestatari dei beni oggetto del trasferimento, beni che gli Istituti o Enti potranno anche in seguito precisare con istanza in carta semplice.

L'Ufficio potrà comunque, sulla base dell'elenco degli Enti Ecclesiastici estinti, sostituire l'attuale denominazione catastale con quella indicata nelle domande di voltura di cui alla legge 222/85, mantenendo inalterate le quote di possesso e/o di reddito, in occasione di altri interventi sulle partite interessate.

Si suggerisce inoltre, al fine di accelerare la registrazione di dette volture, di avvalersi degli elenchi degli intestati per individuare le partite su cui intervenire con registrazioni programmate.

#### *C) – Presentazione domande di voltura ai sensi dell'art. 29:*

Per quanto concerne invece i ritrasferimenti richiamati al punto c) della premessa anche essi in esenzione dall'imposta di bollo e dai tributi catastali, restano operanti le norme contenute nell'art. 4 del D.P.R. 650/72, ad eccezione di quella indicata nel comma 4°, punto b) dell'articolo in argomento e di quella inerente il comma 7° qualora i beni risultino catastalmente intestati ad Enti Ecclesiastici estinti comunque denominati. Per semplicità operativa la registrazione di tali volture potrà essere eseguita direttamente dall'Ente Ecclesiastico risultante in Catasto al destinatario del bene.

Si ribadisce comunque che nelle domande di voltura di cui all'art. 29, dovranno obbligatoriamente essere indicati gli estremi catastali dei beni oggetto di ritrasferimento ed allegati i decreti vescovili che ad essi danno luogo.

Ovviamente qualora vengano assegnate porzioni di particelle o di unità immobiliari, deve preventivamente essere approvato il relativo frazionamento, con le norme previste dal 5° comma dell'art. 18 della Legge 47/85, ovvero prodotto il mod. 44 di variazione.

*D) – Accatastamenti di nuove costruzioni o di variazione di u.i.*

Per analogia, le procedure esposte nei punti A) B) e C) devono essere applicate nei casi di accatastamento di nuove costruzioni o di variazioni di immobili già denunciati.

Pertanto la continuità storica richiesta nei modelli relativi va indicata o con il riferimento alla Legge 222/85 quando trattasi di beni già intestati ad Enti Ecclesiastici, ovvero citando gli estremi degli atti di trasferimento quando i beni risultino catastalmente intestati a persona fisica.

Data la complessità dell'operazione, si invitano i dipendenti Uffici a fornire la massima collaborazione agli Enti interessati al fine di rendere più agevole e meno oneroso il conferimento dei beni in argomento.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Servizio T.C. III*

*Prot. N. 3/1834 del 30 maggio 1988*

#### **LEGGE 13/5/1988 N. 154 DI CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. 14/3/1988 N. 70.**

Si fa seguito alla lettera circolare 3/1320 del 26/3/1988 concernente le modalità cui attenersi per certificare il classamento di unità immobiliari non censite (o variate), oggetto di trasferimento, in relazione alla Legge 13/5/88 n. 154 di conversione con modificazioni del D.L. 14/3/1988 n. 70.

Le modificazioni apportate — per quanto attiene la competenza degli Uffici Tecnici Erariali — riguardano l'art. 11 bis, di nuova stesura, e l'art. 12.

L'art. 11 bis detta nuove norme per la denuncia dei redditi di terreni quando non vi sia corrispondenza tra le colture praticate e quelle risultanti in catasto.

Al riguardo si osserva che i destinatari della norma introdotta da tale articolo sono i contribuenti e che nessun adempimento è posto a carico degli Uffici Tecnici Erariali salvo quelli connessi al dettato dell'art. 26 del D.P.R. 597/73.

Peraltro è facilmente prevedibile il frequente ricorso agli Uffici da parte dei contribuenti al fine di prendere cognizione delle tariffe corrispondenti alla coltura praticata sia nel caso che la relativa qualità sia presente nel quadro di qualificazione del comune di pertinenza sia che questa debba essere reperita nei comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofe in condizioni agrollogicamente compatibili.

In quest'ultimo caso sarà cura dell'Ufficio predisporre idoneamente dei quadri sintetici al fine di fornire sempre, con riferimento al comune e per fattispecie uguali, indicazioni coerenti.

Infine poiché la norma in questione non ha previsto l'eventualità che la coltura praticata non sia presente nei quadri di qualificazione della Provincia, gli Uffici, se richiesti, potranno fornire verbalmente quelle tariffe che vengono applicate nei casi in cui si rende necessario adottare il criterio della parificazione così come previsto dagli articoli 18 e 62 del T.U. delle Leggi del Catasto dei terreni approvato con R.D. 8/10/1931 n. 1572, nonché dal paragrafo 175 della Istruzione XIV.